

Considerata l'importanza di illustrare dettagliatamente e con chiarezza a tutte le nostre Società e ai nostri tesserati i giusti percorsi per la migliore fruizione dei vantaggi previsti dal riconoscimento della Federazione Italiana Bocce quale Ente nazionale a finalità assistenziale, da questo numero il dottor Umberto Millepiedi, da sempre, grande esperto del settore inizierà a scrivere una serie di articoli sul tema, che saranno anche pubblicati sul sito internet federale. Sarà inoltre cura della Federazione inviare, alle Società, una completa documentazione comprensiva anche delle normative che ogni circolo dovrà far proprie nel suo Statuto. Per facilitare l'attuazione saranno anche inviati i facsimili di tutta la documentazione occorrente

Il riconoscimento concesso alla F.I.B., dal Ministero dell'Interno, quale ente nazionale avente finalità assistenziali ha innanzitutto un grande valore politico. Con esso lo Stato italiano riconosce alla Federazione Italiana Bocce di aver svolto nel Paese da sempre un ruolo di promozione sociale, di essere stata punto di aggregazione e di incontro di uomini e donne, di giovani ed anziani; in sostanza di aver sempre salvaguardata ed applicata la funzione educativa popolare, sociale e culturale dello sport.

Il "riconoscimento" apre anche una serie di opportunità per i circoli bocciofili in quanto permette loro di gestire direttamente una serie di attività finora precluse.

Con il termine "finalità assistenziali", infatti non si intende che la F.I.B. debba aprire uno sportello di solidarietà sociale verso persone emarginate per ragioni economiche o sociali (cosa peraltro non preclusa) ma di "assistere" i propri soci ed i loro familiari durante le attività promosse dal circolo: attività culturali, ricreative, artistiche, ecc. oltre, ovviamente, a quelle sportive. Tutto ciò a mezzo prevalentemente di punti di ristoro, ma anche di offerta di prodotti alimentari e di quanto possa risultare di utilità al corpo sociale, incluso il reperimento di risorse economiche da impiegare nelle attività istituzionali e/o per rendere la sede sociale sempre più adeguata alle esigenze del corpo sociale.

In sostanza dunque, il circolo bocciofilo, comunicandolo preventivamente al comune di appartenenza a mezzo di autocertificazione (art. 19 legge 241/90) può tra l'altro:

- gestire nella sede un punto di somministrazione di alimenti e bevande (caffè, bibite alcoliche e non, pizette, toast, panini, tramezzini, ecc.) da bar ed esercizi similari. Da sottolineare che qualora la gestione sia diretta (fatture e relativi pagamenti intestati al circolo) il circolo è considerato consumatore finale e pertanto il passaggio del bene o del servizio al socio è neutro rispetto al fisco (nt.111 comma 4 bis tuir e art. 4, comma 4 DPR 633/72) In sostanza non si ha bisogno di tenere una contabilità valida fiscalmente, di chiedere la partita IVA, di fare denuncia dei redditi ecc. Ovviamente, il circolo, terrà per ragioni di trasparenza verso i soci, una contabilità per poter presentare loro un resoconto della gestione delle attività economiche dello stesso.

- gestire nella sede sociale una mensa, un ristorante, una pizzeria. Le modalità di apertura sono quelle del bar ma in questo caso l'attività è considerata ai fini fiscali "commerciale" (occorre cioè aprire partita IVA, fare denuncia dei redditi ecc.). Le società ed associazioni sportive possono tuttavia adottare la contabilità forfetaria (L. 398/91) che è di semplice gestione ed economicamente più conveniente della contabilità ordinaria.

- Gestire uno spaccio di generi alimentari e di varia natura (divise sportive, ecc.).

Trattasi non di consumo in sede ma di cessione per asporto delle derrate alimentari e di merci considerata dalla normativa vigente "commerciale" per la quale può essere adottata la cosiddetta contabilità forfetaria. Per la gestione di uno spaccio è necessario che il preposto sia iscritto al registro degli esercenti Il commercio (REC).

- Gestire iniziative "popolari" (feste dello sport, patronali, sagre, ecc.).

Alle associazioni "riconosciute" tale attività è permessa (in forza dell' art. 103 del tulp e dell'art. 41 del DM 4/8/1988 n. 375) la somministrazione di alimenti e bevande al "pubblico", occorre,

tuttavia, un'autorizzazione comunale per attività temporanea" e la iscrizione al REC della persona responsabile della somministrazione. Anche questa attività è considerata, dalla normativa vigente, "commerciale" e può essere trattata, sotto l'aspetto fiscale, nello stesso modo della gestione di uno spaccio di generi alimentari e vari.

Perché queste attività possano essere messe in atto occorre attenersi ad alcune regole fra le quali:

- lo statuto del circolo sportivo deve contenere, oltre alle clausole di natura sportiva, le clausole previste dall'art. 111 comma 4 quinquies del TUIR (democrazia, compiti degli organi, obbligo di redigere ed approvare un rendiconto consuntivo, divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitali, durante la vita dell'associazione; obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento del circolo ecc.)
- I locali ove si svolgono le attività debbono essere igienicamente idonei (licenza Asl) e quelli adibiti a bar e somministrazione non devono dare sulla "pubblica via".
- Le persone che maneggiano le derrate alimentari debbono essere in possesso del "libretto sanitario".
- Il servizio, tranne che per la "gestione delle feste", deve essere reso esclusivamente ai soci
- Debbono essere rispettate le norme sull'igiene, salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari (designazione di un responsabile, formazione professionale e sistema di controllo piano rischio).